



Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione del piccolo scarabeo dell'alveare dall'Italia

Modifica dell'8 marzo 2017

*L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
ordina:*

I

L'allegato dell'ordinanza dell'USAV del 15 gennaio 2015¹ che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione del piccolo scarabeo dell'alveare dall'Italia è sostituito dalla versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 10 marzo 2017².

8 marzo 2017

Ufficio federale della sicurezza alimentare e
di veterinaria:

Hans Wyss

¹ RS **916.443.105.3**

² Pubblicazione urgente ai sensi dell'art 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

Allegato
(art. 2)

Zona di protezione

È stata definita «zona di protezione» la seguente area dell'Italia:

Area comprendente

Regione Calabria: l'intera regione
